



COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO N.196 DEL 01/12/2021

OGGETTO:EVENTO NATALE A MONTEPULCIANO - MISURE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID -19 NELLE AREE DEL CENTRO CITTADINO

Visti:

- l' art. 32 della Costituzione;
- il Decreto-legge 18 maggio 2021 n.65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- [l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23/04/2021](#) “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”.
- [Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#) Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.(*GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021*)
- [Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44](#)”Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. (*GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021*)
- [Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#) “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. (*GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021*)

- Dpcm 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 ”Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 29 gennaio 2021, n. 6](#) (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24).
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.” (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”.(GU Serie Generale n.248 del 7-10-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 27 novembre 2020, n. 159](#) (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla [Legge 13 ottobre 2020, n. 12](#) (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 14 luglio 2020, n. 74](#) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 22 maggio 2020, n. 35](#) (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie e derivanti da agenti virali trasmissibili”(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus”(2019–n.CoV)(*GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020*)
- l' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.57 del 17 aprile 2020;
- il D.L n. 73 del 25/5/2021“*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”
- le “*Linee guida per la ripresa della attività economiche e sociali*” adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021;
- il DL 23 luglio n.105 “*Disposizioni in materia delle certificazioni verdi Covid-19*”
- la circolare della Prefettura del 11/8/2021

Considerato:

- che l'evento “Natale a Montepulciano” in continuità con gli anni passati prevede un villaggio natalizio con mercatino, presso il Centro Storico di Montepulciano (Piazza Grande e zone limitrofe), e del Castello di Babbo natale presso la Fortezza;
- che tale iniziativa richiamerà un notevole afflusso di cittadini e turisti nel centro storico, sia per i tradizionali acquisti natalizi che per visitare le installazioni;
- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che per garantire l'applicazione delle misure di sicurezza si rende necessario:
- delineare e stabilire le Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 in occasione dell'evento “Natale a Montepulciano” che interessa il centro storico cittadino;

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) sopracitate e la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie in occasione dell'evento “Natale a Montepulciano” si registrerà nelle vie centrali del capoluogo un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi.

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel centro storico del capoluogo, dove si sta svolgendo l'evento di cui trattasi, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

ORDINA

per le motivazioni in premessa,

- nel periodo dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, nei giorni festivi e prefestivi in tutto il centro storico di Montepulciano, compreso il Campino Fortezza, l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e anche laddove sia possibile il rispetto del distanziamento minimo previsto (di 1 metro), fatte salve le eccezioni previste dalla vigente normativa relativamente all'obbligatorietà dell'uso della mascherina;
- ogni operatore deve predisporre idonei cartelli che riportino l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione dallo stesso;
- gli operatori commerciali, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno garantire le distanze interpersonali di 1 m fra cliente e cliente, cliente ed operatore;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Le presenti misure di sicurezza e potranno essere aggiornate, integrate o modificate sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale e regionale.

IL SINDACO
Il Sindaco Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005